

STRUTTURE SOCIALI

LR 21/2016 - RR 1/2018 – DGR 940/2020

FAQ

1	D.	Cosa sono le “Strutture Sociali” ?
	R.	<p>Sono quelle strutture che erogano servizi per minorenni, adulti, anziani che si trovano in uno stato di bisogno dovuto a motivi di tipo personale, familiare, sociale.</p> <p>In particolare tali Strutture erogano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi socio-educativi a beneficio di minorenni per i quali si rende necessario l’allontanamento temporaneo dal nucleo familiare di origine allorché si verificano determinate situazioni; - servizi di sostegno a beneficio di adulti e anziani che si trovano in situazioni di difficoltà di varia natura: economica, familiare, sociale, ecc..
2	D.	Quali e quanti tipi di “Strutture Sociali” esistono nella Regione Marche ?
	R.	<p>Considerando in particolare le “Strutture Sociali” disciplinate dalla Legge regionale 21/2016, dal relativo Regolamento regionale 1/2018 e dalla DGR 940/2020 (cd. “Manuale”), possiamo distinguere le seguenti strutture:</p> <p>Strutture sociali per anziani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CR (Casa di Riposo per Anziani autosufficienti); - CA (Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti); - CAA (Casa Albergo per Anziani autosufficienti). <p>Strutture sociali per donne vittime di violenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CREVV (Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza); - CRVV (Casa Rifugio per donne vittime di violenza); - CAAVV (Casa di accoglienza per la semiautonomia di donne vittime di violenza). <p>Strutture sociali per adulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CF (Comunità Familiare); - CAD (Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disabilità); - CALDM (Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disturbi Mentali); - CAT (Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti); - CADED (Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti); - CRVTS (Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento); - AS (Casa Alloggio per Adulti In Difficoltà); - CPAA (Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti). <p>Strutture sociali per minorenni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPAM (Comunità di Pronta Accoglienza per Minorenni); - CFM (Comunità Familiare per Minorenni); - CEM (Comunità Socioeducativa per Minorenni); - SEM (Comunità semiresidenziale socioeducativa per Minorenni); - CABG (Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore); - CAM (Comunità per l’autonomia); - CMSNA1 (Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti); - CMSNA2 (Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti).
3	D.	Per poter “aprire” una struttura sociale quali documenti si debbono avere ?

STRUTTURE SOCIALI

LR 21/2016 - RR 1/2018 – DGR 940/2020

FAQ

	R.	E' necessario che il titolare della struttura sia in possesso di apposite autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio che vengono rilasciate – dopo aver esperito con esito favorevole l'istruttoria - dal SUAP del Comune in cui è ubicata la struttura.
4	D.	Per sapere quali caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative deve avere una "comunità" per essere autorizzata dal SUAP cosa si deve fare ?
	R.	I vari requisiti sono analiticamente riportati in apposite schede contenute all'interno del "Manuale".
5	D.	Tali schede sono consultabili anche on-line ?
	R.	Si, seguendo tale percorso on-line: www.regione.marche.it -> regione utile -> sociale -> strutture sociali -> normativa regionale -> DGR 940/2020.
6	D.	Per presentare le richieste delle autorizzazioni (prima alla realizzazione e poi all'esercizio) esiste apposita modulistica reperibile on-line ?
	R.	Si, seguendo tale percorso on-line: www.regione.marche.it -> regione utile -> sociale -> strutture sociali -> modulistica.
7	D.	Qual è il modello per richiedere al SUAP l'autorizzazione alla realizzazione ?
	R.	Il modello denominato: "Mod. PS2R".
8	D.	Qual è il modello per chiedere al SUAP l'autorizzazione all'esercizio ?
	R.	Il modello denominato: "Mod. PS2E".
9	D.	Le strutture già autorizzate ai sensi della previgente normativa non devono fare nulla ? Oppure si devono adeguare ai requisiti previsti dal nuovo "Manuale" e quindi chiedere una nuova autorizzazione ?
	R.	Le strutture autorizzate con la precedente normativa, per poter continuare ad operare, hanno l'obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti e poi di chiedere – entro il 30 settembre 2023 – il rilascio di nuova autorizzazione presentando istanza come da "Mod. PS1".
10	D.	La nuova autorizzazione viene rilasciata immediatamente subito dopo la presentazione della relativa domanda ?
	R.	No, per poter rilasciare la nuova autorizzazione il SUAP deve esperire l'istruttoria della pratica e deve altresì acquisire il parere di apposita commissione tecnico-consultiva per la verifica della effettiva presenza dei requisiti richiesti dal "Manuale".
11	D.	Quanto tempo ha il SUAP per concludere tutti i procedimenti di ri-autorizzazione a suo carico ?
	R.	Un anno.
12	D.	Nel periodo temporale intercorrente tra la presentazione della domanda di ri-autorizzazione (Mod. PS1) ed il rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio la struttura può continuare a svolgere la propria attività ?
	R.	Si, senza soluzione di continuità. Sempre che la domanda di ri-autorizzazione venga regolarmente presentata entro il termine del 30 settembre 2023.
13	D.	Con la nuova legge regionale la figura del responsabile di struttura può essere ricoperta solo da soggetti che abbiano le lauree elencate e gli anni di esperienza richiesti. E' Possibile per tutti gli educatori che hanno frequentato il corso integrativo per poter svolgere l'attività di educatore professionale (cioè quelli che già lavoravano prima della modifica della legge nazionale e che hanno quindi fatto il corso universitario di sanatoria), ricoprire il ruolo di responsabile di struttura con i cinque anni di esperienza richiesti per le lauree triennali.
	R.	Il responsabile di struttura deve essere in possesso di una delle lauree triennali o magistrali indicate nel manuale ed aver maturato un'esperienza triennale o quinquennale, a seconda dei casi.

STRUTTURE SOCIALI

LR 21/2016 - RR 1/2018 – DGR 940/2020

FAQ

		Il manuale inoltre prevede per i responsabili già in servizio alla data di entrata in vigore del manuale una deroga ad hoc, ammettendo come titolo di studio il diploma di maturità.
14	D.	Per le strutture sociali con solo codice CR (Case di Riposo) si conferma che non sia da effettuare la valutazione dell'indice di vulnerabilità antisismico e che sia solo da inviare una dichiarazione del tecnico abilitato che attesti che in riferimento alla tipologia di struttura sono rispettate le normative vigenti alla data in cui lo stesso immobile è stato realizzato, in materia di urbanistica, edilizia, antisismica prevenzione incendi, igiene e sicurezza ?
	R.	Non, si conferma assolutamente. A seconda di molteplici variabili (ad es. tipologia di struttura, capacità ricettiva della struttura, anno di realizzazione della struttura, natura di eventuali lavori eseguiti successivamente sulla struttura, localizzazione della struttura, ecc...) sarà il tecnico (Ingegnere, Architetto, iscritto all'apposito Albo professionale) che dovrà stabilire se occorre o meno procedere alla valutazione dell'indice di vulnerabilità in base alla normativa vigente antisismica (DPR 380/2001, Ordinanza PCM 3274/2003, L.R. 1/2018, DM 17.1.2018, DGR 975/2021, ecc.....). Lo stesso tecnico abilitato, dopo aver compiuto tutti gli studi e gli accertamenti del caso, potrà redigere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47, DPR 445/2000), nella quale si esprimerà in merito al rispetto, nella fattispecie, della vigente normativa antisismica, oltre che della vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
15	D.	si conferma che la valutazione dell'indice di vulnerabilità antisismico non vada presentata anche in caso di coesistenza della Casa di Riposo con strutture sanitarie/socio-sanitarie nello stesso immobile ?
	R.	No, non si conferma. Vedasi risposta al precedente quesito.
16	D.	Per le strutture sociali con solo codice CR (Case di Riposo) già attive vi è la possibilità di presentare un progetto di adeguamento con cronoprogramma al requisito specifico n. 2 "La struttura, se disposta su più piani, è dotata di impianto ascensore" in quanto in alcune strutture è presente un montascale o un montacarichi ad esempio?
	R.	Si ritiene che sia ammissibile, in via temporanea, la presenza del montascale congiuntamente alla presentazione di progetto di adeguamento con cronoprogramma che preveda l'installazione dell'ascensore in tempi ragionevoli.
17	D.	Relativamente a quanto viene dichiarato dal richiedente nel modello PS1 per l'adeguamento della struttura ai requisiti generali e specifici di cui alla DGR 940/20, si chiede se le autocertificazioni da allegare debbano essere corredate di ulteriore documentazione probatoria. In particolare si fa riferimento alla dichiarazione del rispetto della vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e a quella della dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, con l'indicazione del numero delle ore settimanali di servizio previste e delle relative qualifiche professionali. Infatti mentre è possibile per la Commissione d'Ambito condurre l'istruttoria sulla base della relazione descrittiva delle opere di adeguamento apportate, della planimetria quotata con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano, delle planimetrie esterne e delle pertinenze, nonché della carta dei servizi, le autocertificazioni prodotte in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, dovrebbero essere esaustive e ottemperare alla presenza del requisito. Sorge il dubbio se la Commissione possa autonomamente derogare quanto previsto dalla modulistica, a sua discrezione, richiedendo al soggetto gestore di presentare la documentazione probatoria non prevista dal decreto 250/20.

STRUTTURE SOCIALI

LR 21/2016 - RR 1/2018 – DGR 940/2020

FAQ

	R.	Qualora sorgessero dei dubbi circa la veridicità, ovvero sulla fondatezza di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà citate, si ritiene che la commissione abbia non solo la possibilità, ma il dovere di procedere - per il tramite del competente SUAP - in merito ai controlli ed alle verifiche ritenute opportune, così come previsto dal Capo V del DPR 445/2000).
18	D.	Il Sub-Allegato A2/G della DGR 940/20 “requisiti minimi generali strutturali impiantistici, tecnologici e organizzativi”, prevede che il Soggetto/Ente titolare dell’autorizzazione individui un responsabile di struttura - anche in comune tra più strutture - in possesso di specifici requisiti (formativi, professionali, ecc.) previsti per lo specifico ruolo ricoperto, come stabilito nelle schede specifiche relative alle singole strutture. Si chiede conferma che, anche se non richiamato, debba applicarsi quanto previsto dall’art 10 della LR 21/16, comma 6: “ Per le strutture sociali e socio-sanitarie il direttore o responsabile può cumulare l’incarico relativo a più strutture, purché l’orario complessivo di lavoro stabilito dai singoli contratti non superi il limite massimo di quaranta ore settimanali”.
	R.	Si, si conferma la possibilità circa la cumulabilità degli incarichi.
19	D.	I servizi generali o locali ricreativi della struttura possono essere esterni alla stessa struttura? Esistono delle distanze massime entro le quali devono essere collocati?
	R.	Si ritiene che la gran parte dei servizi generali non possano essere localizzati esternamente alla struttura (es: locale per visite mediche, locale per medicazioni, locale angolo cottura, spogliatoio per il personale, ecc...). Una eccezione può essere rappresentata dal servizio portineria e punto informativo.
19	D.	Se il gestore dispone di diverse sedi ravvicinate, per i servizi generali può utilizzare locali delle altre strutture in fasce orarie diversificate?
	R.	Vedasi risposta quesito precedente.
20	D.	Le strutture storiche realizzate a metà '900, devono adeguarsi a qualche normativa sismica? A quale normativa sismica devono adeguarsi?
	R.	Vedasi risposta al quesito n. 5.
21	D.	Una CADM da convertire in CALDM a che requisiti abitativi, tecnico impiantistici deve adeguarsi, se comunque è accatastata come civile abitazione?
	R.	A quelli della civile abitazione.
22	D.	<p>Comunità di accoglienza bambino-genitore ex Comunità alloggio per gestanti madri con figli minori a carico. La nuova previsione Codice Paragrafo CABG contempla la seguente capacità ricettiva: “La Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore accoglie fino a sette nuclei familiari e, comunque, sino al raggiungimento di un numero massimo di dodici persone, figli minorenni compresi. L’accoglienza prevede tutti nuclei composti da madre con bambini oppure tutti nuclei composti da padre con bambini. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all’anno”.</p> <p>La precedente disposizione sulla capacità ricettiva prevedeva una dizione ben più flessibile: “La Comunità Alloggio, compatibilmente con gli spazi ed i servizi disponibili, accoglie di norma fino a 5 donne con i propri figli”.</p> <p>La suddetta norma ha permesso il rilascio di un’autorizzazione ad una Comunità prevedendo una capienza massima di 18 posti in relazione ai requisiti strutturali ed organizzativi riscontrati da parte della Commissione Tecnica di Ambito.</p> <p>Si chiede pertanto come possa ricondursi suddetta realtà alla nuova disposizione, se non obbligando alla riduzione a massimo 12 presenze, determinando in tal modo la chiusura certa della struttura poiché anti-economica?</p>

STRUTTURE SOCIALI

LR 21/2016 - RR 1/2018 – DGR 940/2020

FAQ

R.	<p>Anzitutto rileviamo che, non a caso, la collocazione nel manuale della “Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore” nel gruppo delle strutture per minori, e non, come in passato, nel gruppo delle strutture per adulti; ciò, anche se può apparire poco importante, rappresenta un segnale significativo che pone in primo piano la tutela del preminente interesse del minore.</p> <p>Se andiamo a vedere le “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni” pubblicate sul sito istituzionale del Governo (Gov.it) ed elaborate dall’Istituto degli Innocenti” di Firenze, troviamo, tra l’altro, la seguente raccomandazione: Raccomandazione 421.1 - I Servizi di accoglienza si configurano come “luoghi dell’abitare”, cioè luoghi che “appartengono” a chi li frequenta in modo continuativo e luoghi che producono interazioni significative e di senso per le persone che li abitano.</p> <ul style="list-style-type: none">- Indicazione operativa 1. <p>Le regolamentazioni regionali pongono attenzione specifica ad una organizzazione delle comunità quanto più possibile vicina a quella della famiglia e con relazioni interpersonali che pongano al centro la persona accolta e i suoi bisogni.</p> <ul style="list-style-type: none">- Indicazione operativa 2. <p>Le Regioni definiscono la “dimensione”, la capacità dell’accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni, rispettando le indicazioni nazionali (DM 308/2001) per un numero contenuto di accolti, nella consapevolezza che questo facilita le relazioni, le interazioni, il protagonismo e la partecipazione.</p> <p>Consultando l’allegato al DM 308/2001, rileviamo che per le strutture a carattere comunitario per minorenni si prevedono 10 posti + 2 per le eventuali emergenze.</p>
----	--